



Venezia, 15-01-2025

Nr. ordine 1090

All'Assessore Michele Zuin

**e per conoscenza**

Alla Presidente della IV Commissione  
Alla Segreteria della IV Commissione  
Alla Presidente del Consiglio comunale  
Al Sindaco  
Al Capo di Gabinetto del Sindaco  
Ai Capogruppo consiliari  
Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** "Barcavelox", a quando l'introduzione?

**Tipo di risposta richiesto:** in Commissione

**Premesso che:**

- il tema del moto ondoso, della sicurezza della navigazione, e della tutela della laguna è una questione prioritaria tuttora non risolta.

**Considerato che:**

- il Consiglio comunale in data 18 aprile 2024 ha approvato la Mozione nr. d'ordine 581 avente ad Oggetto: NAVIGAZIONE ACQUEA: UN PACCHETTO DI MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI;
- nella mozione si evidenziava: "la prima azione in assoluto di contrasto al moto ondoso è l'applicazione dei limiti di velocità ed il loro controllo; è urgente e ormai non più procrastinabile un provvedimento nazionale che permetta la misurazione della velocità e la possibilità di sanzionare anche con controlli da remoto".

**Premesso che:**

- a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2024 della LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada;
- l'Art. 11 di detto codice è definito "Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione" e prevede al comma 1: "In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.";
- al comma 2 del medesimo articolo si prevede che: "In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione od omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte, nonché' di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza delle stesse."

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:**

- quali siano state, quali saranno e con che tempi, le azioni che l'amministrazione comunale ha messo in atto o intende mettere in atto per rendere operativo l'articolo 11 del nuovo Codice della Strada.

**Emanuele Rosteghin**

Giuseppe Saccà  
Alessandro Baglioni  
Alberto Fantuzzo  
Monica Sambo  
Paolo Ticozzi  
Gianluca Trabucco  
Emanuela Zanatta  
Gianfranco Bettin  
Marco Gasparinetti  
Cecilia Tonon  
Sara Visman